DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI ADOTTATI

Art. 1

Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Versione in vigore dal 4 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati
Estremi	Legge 8 marzo 2019, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-per-l-adozione-di-disposizioni-integrative-e/art-1-delega-per-l-adozione-di-decreti-legislativi-correttivi-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it